



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l’art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art 12 del Codice.

Visto il D.S.G. n.227 del 24.04.2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Sardegna che, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n.169 presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Considerato che l’Ente Ecclesiastico “Pia Associazione delle Missionarie delle vocazioni sacerdotali” in qualità di proprietario, con la nota trasmessa il 20.12.2021 ha chiesto la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii dell’immobile sito in Comune di Carbonia, Loc. Bacu Abis, Piazza Pietro Micca, denominato **Casa di Spiritualità**;

Vista la nota n. 19053 del 25.5.2022 con la quale la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale, ai sensi dell’art.10 comma 1, e art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., per l’immobile sito in Comune di Carbonia, Loc. Bacu Abis, Piazza Pietro Micca denominato **Casa di Spiritualità** distinto al NCEU Fg.38 Mappale 351 rappresentato in mappa al NCT FG. 38 Mappali 350 e 351;

Considerato che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita e valutata la proposta della competente Soprintendenza espressa con la nota n. 19053 del 25.5.2022 e la documentazione allegata, nella seduta del 9.6.2022 ha verificato la sussistenza dell’interesse culturale per l’immobile denominato **Casa di Spiritualità** sito in comune di Carbonia, Loc. Bacu Abis e distinto al NCEU Fg.38 Mappale 351 rappresentato in mappa al NCT FG. 38 Mappali 350-351, come dall’allegato estratto di mappa che, pertanto, presenta interesse storico-artistico ai sensi dell’art.10 comma 1 e art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

L’immobile denominato **Casa di Spiritualità** sito in Comune di Carbonia, Loc. Bacu Abis, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1, e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii. per i motivi contenuti nell’allegata relazione storico-artistica e, come tale, è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

L’estratto di mappa catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Codice dei beni culturali, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di Carbonia.

Il presente decreto è trascritto presso l’Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare a cura della Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell’atto.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DS

Il Presidente della Commissione Regionale
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO REGIONALE
Patricia Olivo